


# *Ministero dell'Interno*

Comando Provinciale Vigili del Fuoco Bologna

## **RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI** **LA RADIOPROTEZIONE NEL CASO DI UTILIZZO DI SORGENTI MOBILI**



Bologna 16 maggio 2016



# Attività dei Vigili del fuoco

## Legge 469/61 (ordinamento dei servizi antincendio e del C.N.VV.F.....)

### C.N.VV.F.

Le fonti normative che accordano le competenze al CNVVF in materia di soccorso e prevenzione dall'impiego delle radiazioni ionizzanti, sono da ricercare innanzitutto nella Legge 13 maggio 1961, n. 469 e, precisamente, nell'articolo 1 che recita:

*“Sono attribuiti al Ministero dell'interno:*


*a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare.”*



# Attività dei Vigili del fuoco

D.Lgs. N. 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F.)

## Attività di Prevenzione Incendi



## Attività di Soccorso Pubblico tecnico urgente....

*Sono compresi anche gli interventi di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche (in materia di difesa civile fronteggia anche rischi non convenzionali NBCR)*



## Attività dei Vigili del fuoco

D.Lgs. N. 139/2006 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del C.N.VV.F.)

### Prevenzione Incendi (art. 13)

*La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico...atta ad evitare l'insorgenza di un incendio e degli eventi ad esso comunque connessi o a limitarne le conseguenze.*

*...si esplica in ogni ambito caratterizzato dall'esposizione al rischio d'incendio e, in ragione della sua rilevanza interdisciplinare, anche nei settori:*

- della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008),*
- del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose,*
- dell'energia,*
- della protezione da radiazioni ionizzanti,***
- dei prodotti da costruzione.*



# D.P.R. 151/2011

## Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi

Nell'allegato I sono riportate in elenco, numerate, le **80 attività** soggette ai procedimenti di prevenzione incendi

### ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

#### ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

N.	ATTIVITA'	CATEGORIA		
		A	B	C
1	Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o combustibili con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm <sup>3</sup> /h.			Tutti
2	Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o combustibili con potenzialità superiore a 50 Nm <sup>3</sup> /h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa		Cabine di decompressione del gas naturale fino a 2,4 MPa	tutti gli altri casi
3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:			
	a) compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m <sup>3</sup> :		rivendite, depositi fino a 10 m <sup>3</sup>	Impianti di riempimento, depositi oltre 10 m <sup>3</sup>



# D.P.R. 151/2011

## Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi

Nell'allegato I sono riportate in elenco, numerate, le **80 attività** soggette ai procedimenti di prevenzione incendi

**Attività a rischio di radiazioni ionizzanti**

58	Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860).		Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i	Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62
59	Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230)			tutti
60	Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli articoli 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, con esclusione dei depositi in corso di spedizione.			tutti
61	Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]			tutti
62	Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego: <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianti nucleari;</li> <li>- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;</li> <li>- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;</li> <li>- impianti per la separazione degli isotopi;</li> <li>- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;</li> <li>- attività di cui agli articoli 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.</li> </ul>			tutti



# D.P.R. 151/2011



## Il regolamento per la prevenzione incendi

### La novità

Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie per le quali è prevista una disciplina differenziata in relazione al rischio.







# D.P.R. 151/2011

## **ATTIVITA' 58** (ex 75 e 76 del D.M. 16/02/82)

- Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860)

- **1.B** Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs 230/95 s.m.i.

- **2.C** Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del D.Lgs 230/95 s.m.i. e art. 13 della legge n. 1860/62





# D.P.R. 151/2011

## **ATTIVITA' 58** (ex 75 - 76 del D.M. 16/02/82)

### **Attività 58 “nuova”**

*(se non già presente una pratica di prevenzione incendi ex 75 – 76)  
(caso di sola attività 58 o attività secondaria)*

- ex attività n.75 (*Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 della legge 31/12/1965 n. 1860 e art. 102 del D.P.R n.185/64)*)
- ex attività n.76 (*Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del D.P.R. n.185/64)*)



# D.P.R. 151/2011

## ATTIVITA' 58

- **Attività:** - non dotata di Regola Tecnica specifica
- non si applica il Codice di prev.inc. (D.M.03/08/15)
- si applica il D.M. 10/03/98 (*Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro, richiamato anche nel D.Lgs. N. 81/2008 – art. 46*)



*Se attività “nuova” i tempi per la regolarizzazione del procedimento di prevenzione incendi sono stati prorogati al **7 ottobre 2016***



## D.M. 07 agosto 2012

Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 151/2011

### Articolo 3

#### *(Istanza di valutazione dei progetti)*

1. Per le attività soggette di categoria B e C, l'istanza di valutazione dei progetti, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, deve contenere:

- a) generalità e domicilio del richiedente o, nel caso di ente o società, del suo legale rappresentante;
- b) specificazione della attività soggetta principale e delle eventuali attività soggette secondarie, oggetto dell'istanza di valutazione del progetto;
- c) ubicazione prevista per la realizzazione delle opere;
- d) informazioni generali sull'attività principale e sulle eventuali attività secondarie soggette a controllo di prevenzione incendi e indicazioni del tipo di intervento in progetto.

2. All'istanza sono allegati:

- a) documentazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, conforme a quanto previsto dall'Allegato I al presente decreto;
- b) attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



# D.M. 07 agosto 2012 - Allegato I

## valutazione progettuale

### A - Documentazione relativa ad attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio

#### ■ A.1 Relazione Tecnica


La documentazione tecnica di prevenzioni incendi attiene all'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio (individuazione dei pericoli d'incendio, valutazione dei rischi connessi, descrizione delle misure di prevenzione e protezione antincendio al fine di ridurre i rischi).

- A.1.1 individuazione dei pericoli d'incendio
- A.1.2 descrizione delle condizioni ambientali
- A.1.3 valutazione qualitativa del rischio d'incendio
- A.1.4 compensazione del rischio d'incendio (strategia antincendio)
- A.1.5 gestione dell'emergenza



#### ■ A.2 Elaborati Grafici

- a) **planimetria generale in scala (da 1:2000 a 1:200)**
- b) piante in scala da 1:50 a 1:200
- c) sezioni ed eventuali prospetti





# D.M. 07 agosto 2012 - Allegato II

## S C I A

### Certificazioni e dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

- Certificati di resistenza al fuoco delle strutture
- Certificati di reazione al fuoco delle strutture
- Dichiarazioni di conformità
- Dichiarazioni di corretta posa in opera
- .....
- **Utilizzo dei modelli ministeriali**

[www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

Servizi di prevenzione incendi - Modulistica

Home | Notiziario | News RSS | Contatti | Ricerca avanzata | Mappa del sito

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  
**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Emergenza e soccorso | Prevenzione e sicurezza | Difesa civile | Formazione

Sei in: Home > Servizi di Prevenzione Incendi > Modulistica

### Modulistica di Prevenzione Incendi

Indice della pagina

- Modulistica Prevenzione incendi
- Modulistica commercializzazione prodotti

**Modulistica Prevenzione incendi**

- Valutazione dei progetti:**
  - PIN 1-2012 Valutazione Progetto: Istanza di valutazione del progetto
- Segnalazione Certificata di Inizio Attività:**
  - PIN 2-2014 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività
  - PIN 2-1-2014 Asseverazione: Asseverazione ai fini della sicurezza antincendio
  - PIN 2-2-2012 - Cert. REI: Certificazione di residenza al fuoco
  - PIN 2-3-2014 - Dich. Prod.: Dichiarazione inerente i prodotti
  - PIN 2-4-2012 - Dich. Imp.: Dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto
  - PIN 2-5-2014 - Cert. Imp.: Certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto
  - PIN 2-6-2012 Dichiarazione non aggravio rischio: Dichiarazione di non aggravio del rischio incendio
  - PIN 2 gpl- 2014 S.C.I.A.: Segnalazione Certificata di Inizio Attività per depositi di gpl



# Rischio d'incendio

$$R = F \times M$$





# Rischio d'incendio

## **MISURE DI PREVENZIONE**

- Norme di buona tecnica per gli impianti e le apparecchiature elettriche, meccaniche,....
- Sistemi di messa in sicurezza delle sorgenti e degli impianti,
- Divieti di fumo, utilizzo fiamme libere, possibili inneschi,
- Accessi controllati....





# Rischio d'incendio

## **MISURE DI PROTEZIONE**

- **PROTEZIONE PASSIVA**

Interventi insiti nella struttura, definiti infase progettuale, che NON devono essere attivati

- **PROTEZIONE ATTIVA**

Impianti ed attrezzature che si attivano o che vengono attivate nel momento in cui si manifesta l'incendio



# Rischio d'incendio

## MISURE DI PROTEZIONE

- Compartimentazione antincendio (protezione passiva)
- Impianti di rilevazione e segnalazione incendi (protezione attiva),
- Attrezzature ed impianti di estinzione incendi,





# Rischio d'incendio

## **GESTIONE DELL'EMERGENZA**

- Piano d'emergenza e di evacuazione
- Addetti alle squadre d'emergenza antincendio (D.M. 10/03/98)





## DISPOSIZIONI DI LEGGE

Il D.Lgs. 230/95, D.Lgs. 241/2000 e s.m.i. indicano una serie di specifiche competenze amministrative in Capo al Ministero dell'Interno e per esso al Corpo Nazionale dei VV.F..

- **Gli Uffici Centrali del Dipartimento** dei VV.F.S.P.D.C. sono sentiti per il rilascio del N.O. di categoria A ed altre autorizzazioni (consultati anche i Comandi Provinciali competenti per territorio)
- **Il Comando Provinciale dei VV.F.:**
  - è sentito per il rilascio del N.O. di categoria B, (rilascia parere sulla valutazione progettuale per le attività 58 B e 58.C; rilascia i verbali di visita tecnica per le attività 58.B; rilascia il C.P.I. per le attività 58.C).



## DISPOSIZIONI DI LEGGE

### **D.Lgs. 230/95, D.Lgs. 241/2000 e ss.mm.ii.**

- **Art. 22** - Il Comando Provinciale dei VV.F riceve comunicazione preventiva di pratica nei casi in cui non siano previsti provvedimenti autorizzativi al solo fine di essere a conoscenza della presenza delle sorgenti nel territorio.
- **Art. 23 – art. 24** (cessazione, smarrimento, perdita, ritrovamento di materie apparecchi radioattivi..) obbligo di comunicazione anche ai VV.F.



# Lettere circolari ministeriali

## Circolare n. 27 del 19/03/1965

oggetto: N.O. per l'esercizio commerciale di sostanze radioattive

Condizioni da rispettare  
ai fini della sicurezza  
antincendio  
-ubicazione  
-caratteristiche dei  
locali

a) *Ubicazione*: l'esercizio dovrà essere ragionevolmente distante (circa 50 metri) da case di abitazione, scuole, chiese, mercati, ecc. nonché da altri impianti destinati a fabbricazione, manipolazione o deposito di sostanze esplosive o infiammabili. Il criterio da seguire nella determinazione della distanza è quello di impedire, in caso di incendio o di altro sinistro che si sviluppi nell'esercizio stesso, che sostanze radioattive allo stato liquido, gassoso o di fumo possano contaminare gli edifici circostanti e la popolazione che vi risiede. Viceversa, per quanto riguarda gli impianti destinati a fabbricazione, manipolazione o deposito di sostanze esplosive od infiammabili, le distanze devono essere tali che qualunque sinistro si verifichi in detti impianti non possa comportare conseguenze all'esercizio ove sono conservate le sostanze radioattive.

b) *Locali di esercizio*: i locali destinati al deposito e alla manipolazione degli imballaggi delle sostanze radioattive devono risultare opportunamente isolati dagli altri locali dell'impianto. L'isolamento in genere potrà essere ottenuto a mezzo di murature di sufficiente spessore per evitare che al di fuori delle pareti o dei solai praticabili possano essere presenti radiazioni in quantità tali da superare, in caso di sorgenti esposte a seguito di incidente, l'intensità di dose di un roentgen/ore. Le aperture di tali locali dovranno essere praticate verso l'interno dello stabilimento e mai verso la strada o altri spazi pubblici.

Il pavimento dei locali dovrà essere realizzato a bacino con soglia di ingresso alta almeno 10 cm rispetto al pavimento.

Ove occorra dovrà prescriversi l'adozione di un impianto di spegnimento automatico o altrimenti l'installazione di estintori in numero appropriato al carico di fuoco dei locali da proteggere. Gli agenti estintori potranno essere quelli normali con preferenza per quelli a polvere. Sarà buona norma evitare che nei locali adibiti al deposito delle sostanze radioattive vi siano materiali combustibili salvo gli imballaggi delle sorgenti presenti.

Le superfici orizzontali e verticali di detti locali dovranno essere facilmente decontaminabili; gli spigoli saranno a guscio. Le acque di lavaggio dovranno essere raccolte, attraverso scarichi ricavati nel pavimento, in un serbatoio interrato di capacità adeguata. Un'opportuna segnaletica dovrà essere predisposta ovunque necessario per indicare la





# lettere circolari ministeriali

## Circolare N. 48

Div. II – Sez. 3  
Prot. N. 18669/24222

Roma, 19 maggio 1965

**OGGETTO: Trasporti stradali di materie fissili speciali e di materie radioattive. Procedura per il rilascio delle autorizzazioni.**

Il Ministero dell'industria e del commercio, in data 21 aprile 1965, ha diramato a tutte le Prefetture della Repubblica la circolare n. 16-F, Prot. n. 716991/T.T., nella quale vengono stabilite le norme per il rilascio delle autorizzazioni permanenti e singole per i trasporti di cui all'oggetto.

Nella Sez. I di detta circolare, relativa alle autorizzazioni permanenti, al punto 6, si fa esplicito obbligo al richiedente di produrre una dichiarazione in triplice copia, del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco attestante la disponibilità da parte della ditta di idonee autorimesse.

Ciò premesso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui sopra, i Comandi in indirizzo, a domanda della ditta, effettueranno visite tecniche che potranno essere considerate appartenenti al Gruppo V della classificazione indicata nella circolare ministeriale n. 6 del 16 gennaio 1949.

Nel corso di dette visite, oltre ad accertare che le autorimesse siano rispondenti alle vigenti norme di prevenzione incendi, si dovrà richiedere che:

- a) nell'autorimessa sia stato ricavato un locale di opportune dimensioni separato su tre lati dal resto dell'ambiente con muri pieni dello spessore minimo di 30 cm e resistenti al fuoco, alti fino al soffitto, nel quale ricoverare il mezzo, quando è carico in attesa di effettuare il viaggio, con la cabina di guida verso l'apertura del locale stesso;
- b) che detto locale abbia le pareti interne rivestite con materiale lavabile e con gli spigoli a guscio;
- c) che le eventuali acque di lavaggio per la decontaminazione possano essere raccolte in apposito serbatoio interrato dal quale prelevarle per lo scarico secondo le norme previste nel Cap. IX del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185;
- d) che il pavimento di detto locale risulti più basso di almeno 10 cm rispetto a quello dell'autorimessa;
- e) che all'ingresso del locale sia predisposta un'opportuna segnaletica.





## lettere circolari ministeriali

### **Circolare del M.I. n° 52 del 23/07/1969**

Oggetto : **Nulla Osta alla detenzione e all'impiego di sorgenti radioattive e di apparecchi radiologici per uso industriale (anche mobili)**

*.....in sede di parere i predetti Comandi debbano dare prescrizioni limitate soltanto alla prevenzione degli incendi o di altri sinistri che possano coinvolgere le sorgenti mobili in questione.....non si applica la circ.min. n. 27/65:*



# lettere circolari ministeriali

## MINISTERO DELL'INTERNO

### DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

#### Lettera circolare

PROT. n° EM 3166/24218

Roma, 02 agosto 2004

**OGGETTO: Linee guida per l'esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del D. L.vo 230/95 e del D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti.**

Nella direttiva del Sig. Ministro dell'Interno, contenente gli obiettivi strategici ed operativi da perseguire nel corrente anno e in quella conseguente dell'Amministrazione, assume particolare rilievo la formulazione di linee guida per l'esame delle istanze di autorizzazione ai sensi del D. L.vo 230/95 e D. L.vo 241/00 e successive modifiche ed integrazioni in materia di radiazioni ionizzanti.

Tale obiettivo si correla coerentemente alla funzione centrale svolta dal Ministero dell'Interno nella delicata ed essenziale attività istituzionale di sicurezza nucleare.

Preliminarmente, si richiama l'attenzione sui contenuti del DM 16/2/82 nel quale vengono individuate le attività soggette al controllo del CNVVE ed al rilascio del c.n.i. con particolare riferimento a quelle ricomprese nella più



## Quesito

Oggetto: D.P.R. 151/11 – Attività n.58

### Parere del Comando

L'Ing. XXXX ha presentato a quest'Ufficio un quesito in merito all'utilizzo di un apparecchio radiografico spettrometro di tipo mobile di proprietà della Ditta XXXX di XXXX (XX), da utilizzare presso terzi.

L'utilizzo dell'apparecchio presso la sede dell'attività, quindi come apparecchiatura fissa, non richiede il Nulla Osta di categoria B da parte della Prefettura del territorio di competenza, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, in quanto, vista la natura dell'apparecchio, non rientra a tutti gli effetti né in categoria A, né in categoria B del D.Lgs. n. 230/95, dato che:

- non si tratta di una sorgente di radiazioni ionizzanti che comporta il superamento dei limiti previsti al punto 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95;
- non rientra nei criteri definiti al punto 2 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. n. 230/95.

Il titolare dell'attività ha quindi provveduto ad inoltrare formalmente alla Prefettura di competenza la domanda per la richiesta di Nulla Osta di categoria B, ai sensi dell'art. 27 comma 1 bis del D.Lgs. n. 230/95, in relazione all'impiego presso terzi dell'apparecchio di tipo mobile. La Prefettura competente, visti i pareri favorevoli degli Enti tecnici interpellati, ha rilasciato il rispettivo Nulla Osta di categoria B.

Il professionista chiede di conoscere se l'apparecchio, per il quale è stato ottenuto il Nulla Osta prefettizio in quanto apparecchiatura emettitrice di radiazioni ionizzanti di tipo mobile, occasionalmente impiegata presso terzi, è soggetta all'attività n. 58 di cui all'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

Il quesito viene proposto in quanto, a livello nazionale, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, in merito al punto 58, per le sorgenti mobili, non è uniforme. Si allega, infatti, un parere del Comando VV.F. di XXXX, con cui si richiede l'applicazione del punto 58 del D.P.R. 151/11 solamente al sito in cui saranno custodite le sorgenti.

Il punto 58 dell'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 rende assoggettabile ai controlli di prevenzione incendi *le pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860). In particolare, sono ricadenti in categoria B del D.P.R. 151/2011 le attività assoggettate a Nulla Osta di categoria B di cui all'art. 29 del D.Lgs. 230/95.*

Pertanto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 non fa nessuna distinzione, al punto 58, in merito all'applicazione delle procedure di prevenzione incendi, fra apparecchiature fisse ed apparecchiature di tipo mobile, anche queste ultime soggette al Nulla Osta di categoria B.



## Quesito

Il Comando rileva tuttavia che, secondo l'art. 29 del D.Lgs. 230/95, per le apparecchiature di tipo fisso il Nulla Osta di categoria B è rilasciato *“in relazione all'idoneità dell'ubicazione dei locali, dei mezzi e<sup>1</sup> radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento nell'ambiente di rifiuti radioattivi”*.

Secondo l'art. 27, comma 1 bis, del D.Lgs. 230/95, *“le pratiche svolte mediante sorgenti di radiazioni mobili, impiegate in più siti, luoghi o località non determinabili a priori presso soggetti differenti da quello che svolge la pratica sono assoggettate al nulla osta in relazione alle caratteristiche di sicurezza delle sorgenti ed alle modalità di impiego”*.

Il Comando ritiene che l'utilizzo dell'apparecchiatura mobile presso terzi, non ricada nel punto 58 dell'allegato I al D.P.R. 151/2011, per i seguenti motivi:

1. non è possibile conoscere preventivamente i siti, luoghi o località terze presso cui dovrà essere utilizzato l'apparecchio;
2. le operazioni d'impiego dell'apparecchio si svolgono in poche ore o eventualmente in una giornata;
3. l'effettuazione delle misure con l'apparecchio avviene normalmente con preavviso di 20-30 giorni, incompatibili con la tempistica dell'iter previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.



## Quesito

### **Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito inoltrato dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di XXXX, relativo all'utilizzazione di un apparecchio radiografico spettrometro portatile ai fini degli adempimenti prescritti dal D.P.R. 01/08/2011 n. 151.

Nel merito, condividendo il parere espresso dal Comando, si ritiene che l'attività non sia compresa al punto 58 dell'allegato al DPR 151/2011.

Ai fini di una corretta interpretazione ed applicazione delle disposizioni contenute nel DPR 1/08/2011 n.151 si resta in attesa delle determinazioni di codesta Direzione Centrale, richiamando l'analogo quesito trasmesso con nota n. 3300 del 05/03/2013, ad ogni buon fine allegato in copia.





## Quesito

(Chiarimento)  
PROT. n° 0003333

### Direzione Centrale

Roma, 17 marzo 2015

OGGETTO: D.P.R. 151/11 – Attività n.58.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per rappresentare che una attività relativa all'utilizzo di uno strumento dotato di sorgente radiogena è soggetta ai controlli di prevenzione incendi se per essa deve essere richiesto il nulla osta ai sensi del D.Lgs. 230/95.

Nel caso in cui si tratti di sorgenti mobili, potrà essere valutata la possibilità di stabilire, anche nello stesso nulla osta, particolari prescrizioni per l'esercizio, la movimentazione e la detenzione delle stesse.

**Nota DCPREV prot. n. 3333 del 17 marzo 2015**  
**D.P.R. 151/11 – Attività n. 58.**

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per rappresentare **che una attività relativa all'utilizzo di uno strumento dotato di sorgente radiogena è soggetta ai controlli di prevenzione incendi se per essa deve essere richiesto il nulla osta ai sensi del D.Lgs. 230/95.**

Nel caso in cui si tratti di sorgenti mobili, potrà essere valutata la possibilità di stabilire, anche nello stesso nulla osta, particolari prescrizioni per l'esercizio, la movimentazione e la detenzione delle stesse.



## Quesito

**Nota del Comando** del 01/09/2015

**OGGETTO:** Quesito per attività di radioprotezione e attività corrispondenti antincendio secondo il DPR 151/2011.

Con l'entrata in vigore del DPR 151/2011 l'attività n. 75 di cui al DM 16.02.1982 (*istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti delle sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti*) è stata riclassificata come

**attività n. 58B:** Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860), Assoggettate a nulla osta di categoria B di cui all'art. 29 del d.lgs. 230/95 s.m.i;

**attività n. 58C:** Pratiche di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860), Assoggettate a nulla osta di categoria A di cui all'art. 28 del d.lgs. 230/95 s.m.i e art. 13 della legge n. 1860/62

Tanto ciò premesso è parere dello scrivente Comando che ogni qualvolta venga istruita una pratica di radioprotezione assoggettata a nulla osta di categoria A o B ai sensi del D.Lgs. 230/95, debba essere istruita anche la pratica di prevenzione incendi con richiesta di valutazione progetto e conseguente SCIA.

Quanto sopra, stante la mancata esplicita esclusione, si ritiene valido anche per i cantieri temporanei o mobili qualora questi siano assoggettati alla procedura di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 230/95, con gli obblighi di valutazione del progetto e di presentazione della SCIA riferiti al Comando prov.le in cui è situata la sede operativa primaria della ditta titolare del nulla osta, in analogia a quanto previsto per la Prefettura per il rilascio del nulla osta stesso.





## Quesito

### Direzione Regionale

**Oggetto: Quesito per attività di radioprotezione e attività corrispondenti antincendio secondo il DPR 151/2011.**

Si trasmette in allegato, per il parere di competenza, la richiesta di chiarimento pervenuta dal Comando Prov.le VV.F. di Ravenna con nota prot. n. 9234 del 01.09.2015, relativa all'oggetto.

In merito la scrivente Direzione Regionale concorda con l'interpretazione fornita dal suddetto Comando Provinciale VV.F. riguardo l'applicabilità del procedimento di cui al DPR 151/2011 alle attività in oggetto.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

### Direzione Centrale

**OGGETTO: D.P.R.151/11 – Attività n.58**

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per concordare con il parere espresso da codesti Uffici.



## Quesito

**Nota prot. n. P78/4101 sott. 106/33 del 25 gennaio 1999**  
**Controlli di prevenzione incendi per attività di carattere temporaneo.**

In relazione al quesito posto da codesto Comando con la nota indicata a margine, sentito al riguardo il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi, si precisa quanto segue:

Per i casi prospettati, allorché l'attività non si configura in una unità strutturale, ma è costituita dalla singola attrezzatura (**gruppi elettrogeni, carri bombolai di emergenza, caldaie locomobili, sorgenti raggi X**), la stessa **non può essere soggetta al controllo di prevenzione incendi** e quindi alle procedure di cui al D.P.R. n. 37/98.

Va comunque precisato che il rispetto delle specifiche misure di sicurezza antincendio costituisce sempre un obbligo da parte dei titolari delle attività, indipendentemente dal regime di controllo alle quali dette attività sono assoggettate.